

## **FALSITAS NON PUNITUR. DICHIARAZIONI MENDACI IN AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 E RESPONSABILITÀ PENALE**

di Emmanuele Penco

(Ricercatore in Diritto penale presso l'Università di Genova)

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il sistema delle "autocertificazioni Covid-19" e la questione delle false dichiarazioni - 3. Il contesto ermeneutico di riferimento: dichiarazioni sostitutive e artt. 483 e 495 Cp - 4. *Falsitas non punitur*: soluzioni assolutorie nella giurisprudenza di merito - 5. False dichiarazioni di scienza, false dichiarazioni di volontà e *nemo tenetur se detegere*. - 6. Falso in "autocertificazione"? - 7. Dichiarazioni mendaci e falsità personali. - 8. Conclusioni

1. La gestione normativa dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus SARS-CoV-2 ha determinato una diffusa implementazione della risposta penale, non soltanto veicolata dalle fattispecie appositamente introdotte per sanzionare la violazione delle misure di contenimento<sup>1</sup>, ma dovuta anche e soprattutto agli effetti indiretti che tale modello di diritto punitivo ha prodotto in altri settori dell'ordinamento<sup>2</sup>. Questo peculiare fenomeno espansivo ha interessato anche i reati di falso, rispetto ai quali può essere apprezzato in una duplice prospettiva: da un lato, rileva l'intervento diretto del legislatore volto a rafforzare (o ribadire) la tutela della fede pubblica in relazione a profili specifici, quali le domande di erogazione di benefici economici ovvero le c.d. "certificazioni verdi Covid-19"<sup>3</sup>; dall'altro, emerge il ruolo attribuito allo strumento

<sup>1</sup> Rispetto al generale obiettivo di sanzionare il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio il diritto penale ha invero quasi da subito ceduto il passo al diritto punitivo amministrativo, restando coinvolto nella sola ipotesi di violazione della quarantena obbligatoria da parte dei soggetti positivi al virus; per una sintesi dei passaggi normativi che hanno segnato questo (opportuno) arretramento dello strumentario penalistico v. per tutti G.L. Gatta, *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 26.3.2020; M. Pelissero, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *RIDPP* 2020, 507 ss.; D. Piva, *Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere*, in *AP* 2020, 1, 1 ss.; C. Ruga Riva, *Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»: verso una "normalizzazione" del diritto penale dell'emergenza?*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 6.4.2020.

<sup>2</sup> Per un quadro generale del fenomeno v. R. Bartoli, *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 24.4.2020; M. Grimaldi, *Covid-19: la tutela penale del contagio*, in *GPenWeb* 2020, 4; M. Pelissero, *op. cit.*, 513 ss.; V. Valentini, *Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura*, in *AP* 2020, 1, 1 ss.

<sup>3</sup> Sul primo tema rileva in particolare l'intervento del d.l. 19.5.2020 n. 34 conv. con mod. l. 17.7.2020 n. 77, in [La legislazione penale](http://www.laegislazionepenale.it)

dell'autocertificazione del privato nel contesto dei controlli sull'osservanza delle misure limitative degli spostamenti, rispetto al quale si è posta la questione della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci ivi contenute<sup>4</sup>.

È proprio con riferimento a questo secondo profilo che sono emerse alcune rilevanti questioni interpretative, in particolare alla luce di alcune sentenze di merito che – pur seguendo percorsi argomentativi diversi – sono giunte ad analoghi esiti assolutori in relazione alle dichiarazioni false contenute nei (vari e differenti) modelli di autocertificazione giustificativa degli spostamenti che si sono susseguiti nelle successive fasi dell'emergenza pandemica<sup>5</sup>. Alla luce del rilevante impatto mediatico che hanno avuto queste pronunce, destinate in questo senso ad incidere sull'osservanza da parte dei consociati delle stesse misure di contrasto all'epidemia<sup>6</sup>, si rivela quanto mai opportuna una riflessione sugli spazi applicativi delle fattispecie codicistiche di falso in relazione alle "autodichiarazioni Covid-19". Più in generale, la questione – come avremo modo di vedere – offre interessanti spunti per tornare sul tema del mendacio nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 28.12.2000 n. 445, rispetto al quale ormai da tempo si registra una distanza fra le soluzioni offerte dalla giurisprudenza e le opinioni espresse dalla prevalente dottrina penalistica<sup>7</sup>.

---

relazione al quale v. G.L. Gatta, *COVID-19: novità penalistiche nel "decreto rilancio" (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini per la querela, sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 22.5.2020; F.A. Siena, *Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive*, in *DPenCont* 2020, 3, 237 ss. Con riferimento invece alle c.d. "certificazioni verdi" comprovanti l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19, ovvero la guarigione dal virus o l'effettuazione di un test con risultato negativo, viene in gioco l'art. 13 d.l. 22.4.2021 n. 52, che richiama l'applicabilità a tali certificazioni delle fattispecie di cui agli artt. 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 Cp; sul punto v. S. Prandi, *Decreto 'Riaperture' (d.l. 22 aprile 2021, n. 52): le misure per la ripresa delle attività economiche e sociali, il c.d. certificato verde e le sanzioni per le condotte di falso*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 5.5.2021.

<sup>4</sup> Sull'argomento v. M. Grimaldi, *op cit.*, 23 ss.; F. Lombardi, *Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell'autodichiarazione*, in *GPenWeb* 2020, 3; M.C. Lombardo, *Falso in autodichiarazione Covid e diritto penale*, in *QuestG*, 15.4.2021; M. Pelissero, *op. cit.*, 513 ss.

<sup>5</sup> Rilevano in questo senso le pronunce G.i.p. Milano 16.11.2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 12.1.2021, con commento di E. Penco, *Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso: inapplicabile l'art. 483 c.p. se la dichiarazione mendace consiste nella mera manifestazione delle proprie intenzioni*; G.i.p. Reggio Emilia 27.1.2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 24.3.2021, con commento di E. Penco, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19: il G.i.p. di Reggio Emilia rileva la "indiscutibile illegittimità" dei DPCM in quanto fonti di misure limitative della libertà personale*; G.u.p. Milano 12.3.2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 6.4.2021, con commento di E. Penco, *Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo: dal G.u.p. di Milano una nuova pronuncia che riconosce l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. nell'ipotesi di false attestazioni in autodichiarazione Covid-19*.

<sup>6</sup> Così M.C. Lombardo, *op. cit.*

<sup>7</sup> Per una sintesi del dibattito in materia di falso in dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 v. R. Alagna, *Falsità ideologica del privato in atti pubblici*, in *Delitti contro la fede pubblica*, a cura di E.M. Ambrosetti, Napoli 2014, 429 ss.; R. Bartoli, *Le falsità documentali*, in *Reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli, Torino 2011, 174 ss.; D. Guidi, *La falsità ideologica commessa dal privato*, in *Reati contro la fede pubblica*,

2. Una costante della risposta normativa all'emergenza pandemica, considerata nei diversi momenti entro i quali la stessa si è sviluppata, è stata la predisposizione di misure di contenimento del contagio fondate sulla limitazione della libertà di circolazione<sup>8</sup>. In quest'ottica, gli spostamenti al di fuori della propria abitazione (o al di fuori del proprio Comune o Regione) sono stati a più riprese vietati laddove non giustificati da ragioni riconducibili a «comprovate esigenze lavorative», «situazioni di necessità» ovvero a «motivi di salute».

Al di là delle pur relevantissime questioni che un siffatto sistema di gestione del contagio ha sollevato con riferimento tanto al piano delle fonti quanto a quello del contenuto delle misure in questione<sup>9</sup>, in una prospettiva eminentemente pratica il problema che si è posto all'attenzione del Governo sin dalla primissima fase dell'emergenza è stato quello delle modalità attraverso le quali le autorità predisposte ai controlli potessero verificare l'effettiva sussistenza delle predette ragioni

---

a cura di F. Ramacci, Milano 2013, 448 ss.; V. Mormando, *Falsità del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*, in *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica*, a cura di V. Mormando e F. Bottalico, Bari 2017, 509 ss.; V. Plantamura, *Le falsità materiali ed ideologiche commesse dal privato. Le falsità in registri e notificazioni e quelle in scrittura privata*, in *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, Milano 2010, 386 ss. Di recente il tema è stato ripreso, anche con riferimento alla situazione di emergenza pandemica, da S. Prandi, *I limiti dell'incriminazione penale del falso in autodichiarazione: una pronuncia nel segno della valorizzazione della prospettiva funzionale*, in *SP* 2021, 89 ss. e F. Siena, *op. cit.*, 239 ss.

<sup>8</sup> Per l'individuazione della libertà di cui all'art. 16 Cost. quale prerogativa costituzionale incisa dalle misure limitative degli spostamenti rivolte alla generalità dei consociati v. in particolare A. Candido, *Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19*, in *FQuadCost* 2020, 424 ss.; G. Di Cosimo, *Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del Coronavirus*, in *OssFonti* 2020, 565 ss.; G. Salvadori, *Il periplo dell'isolato. La libertà di passeggiare al tempo del Covid-19*, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it), 14.4.2020.

<sup>9</sup> Per quanto concerne il piano delle fonti, la questione centrale che si è posta è quella concernente l'individuazione degli strumenti regolatori legittimati ad introdurre, in un contesto emergenziale, limiti alle libertà costituzionalmente garantite per esigenze di tutela della salute e della sicurezza pubblica; sul punto, fra gli altri, v. M. Belletti, *La "confusione" nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell'emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità*, in *RivAIC* 2020, 174 ss.; U. De Siervo, *Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni*, in *OssFonti* 2020, 299 ss.; G.L. Gatta, *Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 16.3.2020; J. Habermas – K. Günther, *Diritti fondamentali: "Nessun diritto fondamentale vale senza limiti"*, in [www.giustizainsieme.it](http://www.giustizainsieme.it), 30.5.2020; G.M. Locati – F. Filice, *Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio*, in *QuestG*, 27.3.2020; M. Luciani, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *RivAIC* 2020, 109 ss.; D. Pulitanò, *Problemi dell'emergenza. Legalità e libertà*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 18.5.2020; Id., *Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28.4.2020. Con riferimento alla dimensione contenutistica delle misure limitative degli spostamenti, è stata da più parti evidenziata la scarsa qualità del linguaggio normativo, che ha determinato non poche difficoltà interpretative e applicative; sul tema v. G. Di Cosimo, *op. cit.*, 567 ss.; M. Pelissero, *op. cit.*, 508. Più in generale, sul tema v. A. Provera, *Peste e gride. La vaghezza dei precetti utilizzati per la regolamentazione dell'emergenza*, in *Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto*, a cura di G. Forti, Milano 2020, 125 ss.

giustificative degli spostamenti; il punto non veniva invero affrontato nei primi decreti governativi, ove era soltanto riportata la prescrizione di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche» negli ambiti territoriali di volta in volta rilevanti, salvo che per i motivi in precedenza richiamati<sup>10</sup>. A fornire le opportune indicazioni è intervenuto tempestivamente il Ministero dell'Interno con una direttiva nella quale si evidenziava come «l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato»; in quest'ottica il documento ministeriale specificava che «nella logica di responsabilizzazione dei singoli (...) si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica», e la cui veridicità «potrà essere verificata *ex post*»<sup>11</sup>. Si è venuto così a delineare un sistema di controllo che, stante «l'ampia estensione geografica delle aree interessate, nonché l'elevato numero dei potenziali destinatari dell'applicazione delle misure in questione», faceva espressamente leva sul «senso di responsabilità dei singoli cittadini», proponendo il ricorso al peculiare strumento dell'autocertificazione<sup>12</sup>.

Le modalità di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni anti-contagio sono rimaste le medesime anche quando, in seguito al mutamento di paradigma attuato con il d.l. 25.3.2020 n. 19 conv. l. 22.5.2020 n. 35, la violazione delle misure limitative degli spostamenti ha perso rilevanza penale, diventando un illecito sanzionato solo sul piano amministrativo<sup>13</sup>. È, anzi, proprio in relazione a tale cambiamento di modello sanzionatorio che il sistema dell'autocertificazione giustificativa ha assunto una rinnovata centralità, stante la percepita esigenza di recuperare l'efficacia deterrente persa con l'avvenuta depenalizzazione mediante la contestazione delle fattispecie di falso nel caso in cui le dichiarazioni contenute nell'autodichiarazione si fossero rilevate mendaci<sup>14</sup>. L'idea era insomma quella di incentivare comportamenti conformi alle prescrizioni anti-contagio non solo e non tanto attraverso la minaccia della sanzione

---

<sup>10</sup> Come noto, è stato il d.P.C.M. 8.3.2020 a introdurre fra le «misure urgenti di contenimento del contagio», sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 d.l. 23.2.2020 n. 6, quella relativa al divieto di spostamento al di fuori delle richiamate esigenze di lavoro, salute e necessità; tale misura, inizialmente limitata ad alcune aree locali, venne estesa a tutto il territorio nazionale dal successivo d.P.C.M. 9.3.2020. In argomento, per tutti, G.L. Gatta, *Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale*, cit.

<sup>11</sup> Direttiva del Ministero dell'Interno n. 14606 dell'8.3.2020 rivolta ai Prefetti, in [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva\\_ministro\\_interno\\_08032020.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf), alla pagina 5.

<sup>12</sup> Così la citata Direttiva, alla pagina 4.

<sup>13</sup> Sul cambiamento di paradigma sanzionatorio attuato con il d.l. 19/2020 v. per tutti G.L. Gatta, *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza COVID-19*, cit.; M. Pelissero, *op. cit.*, 507 ss.; C. Ruga Riva, *op. cit.*, 2 ss.

<sup>14</sup> In questo senso, secondo M. Pelissero, *op. cit.*, 513, «i delitti di falso rappresentano il tentativo maldestro di far recuperare al diritto penale l'efficacia deterrente persa (anzi mai conquistata) sul terreno della violazione delle misure limitative della libertà di circolazione».

amministrativa pecuniaria, ma anche e soprattutto prospettando (e mantenendo) il rischio di una più grave responsabilità penale nel caso in cui, in occasione di un controllo, il privato avesse reso dichiarazioni false circa le ragioni dello spostamento.

Questa impostazione trovava una conferma nei modelli di autocertificazione predisposti dal Ministero dell'Interno e scaricabili dal sito istituzionale, alla luce dei puntuali riferimenti normativi ivi contenuti. Da un lato, infatti, l'intestazione del documento qualificava lo stesso come una «autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000»; dall'altro, il dichiarante si diceva «consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)»<sup>15</sup>. In questo senso, il richiamo alle norme del testo unico sulla documentazione amministrativa evocava indirettamente la possibilità che le dichiarazioni non veritiere integrassero il delitto di falso del privato in atto pubblico di cui all'art. 483 Cp, in conformità all'orientamento giurisprudenziale – sul quale torneremo – favorevole a riconoscere la configurabilità della predetta fattispecie nel caso di mendacio in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà. Direttamente contemplata era, invece, la possibilità che in relazione all'autocertificazione giustificativa potesse trovare applicazione la fattispecie di falsità personale di cui all'art. 495 Cp, configurabile invero con esclusivo riferimento a quelle dichiarazioni relative a identità, stato o altre qualità della persona espressamente indicate dalla stessa norma incriminatrice.

Erano dunque gli stessi modelli di autodichiarazione predisposti dall'autorità ministeriale a essere strutturati in modo tale da richiamare la possibile rilevanza penale delle false dichiarazioni ivi contenute; rispetto a tale impostazione, tuttavia, una parte della dottrina penalistica si è da subito dimostrata critica e ha evidenziato come i richiami normativi riportati nel modulo dovessero comunque essere verificati alla luce della «sistematica casistica e frammentata» delle fattispecie codicistiche di falso, non potendo essere agli stessi attribuito *tout court* un «valore legale»<sup>16</sup>.

3. La condivisibile esigenza di porre a confronto il contenuto dei modelli di autocertificazione con i limiti applicativi delle fattispecie codicistiche di falso dagli stessi direttamente o indirettamente richiamate impone di soffermarsi

---

<sup>15</sup> Nei diversi modelli di autodichiarazione Covid-19 che si sono susseguiti è costante il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 495 Cp (v. già il modello aggiornato al 9.3.2020, in [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_notizie\\_4186\\_o\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4186_o_file.pdf)). L'espressa qualificazione del documento come autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, invece, compare a partire dal modello aggiornato al 26.3.2020.

<sup>16</sup> In questo senso M. Pelissero, *op. cit.*, 513, che puntualizza: «La flessione del principio di legalità per effetto del ruolo preminente assunto dalle fonti subordinate nella disciplina dell'emergenza sanitaria (DPCM e ordinanze ministeriali, regionali e sindacali) non può giustificare una flessione tale da dare valore legale all'incipit del modulo di autocertificazione. *Folium non facit legem*» (521).

preliminarmente sul contesto ermeneutico di riferimento, così da poter meglio comprendere in che modo le relative questioni interpretative si sono manifestate in relazione allo specifico caso del falso in autodichiarazione Covid-19.

A venire in rilievo è, in primo luogo, il tema della configurabilità della fattispecie di falso ideologico del privato in atto pubblico nell'ipotesi di mendacio relativo ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Come già anticipato, l'orientamento largamente maggioritario in giurisprudenza si è espresso sulla questione in senso favorevole<sup>17</sup>, valorizzando il contenuto della norma sanzionatoria di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000, la quale – al primo comma – prevede che «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia». Il rinvio alla fonte codicistica, secondo questa prospettiva, comporta l'applicabilità in relazione alle false dichiarazioni sostitutive del reato di cui all'art. 483 Cp, nella misura in cui in tale ipotesi concreta sarebbero riscontrabili tutti gli elementi strutturali della fattispecie richiamata: in sintesi, dichiarazione al pubblico ufficiale, presenza di un atto pubblico e destinazione di tale atto alla prova dei fatti dichiarati, con conseguente obbligo di verità in capo al dichiarante<sup>18</sup>.

Centrale in questo senso si rivela il ruolo attribuito alle norme del d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazioni, e cioè gli artt. 46, 47 e – soprattutto – il già citato art. 76, il cui terzo comma dispone che «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (...) sono considerate *come fatte a pubblico ufficiale*». In questa prospettiva è stato affermato che «la oggettiva idoneità probatoria» delle dichiarazioni sostitutive, dalla quale deriva il dovere di verità del privato, «è insita nella loro stessa natura», alla luce della disciplina contenuta agli artt. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa<sup>19</sup>; la lettera del terzo comma dell'art. 76, inoltre, consentirebbe di ritenere soddisfatto il requisito della destinazione al pubblico ufficiale di quanto dichiarato. Per quanto concerne infine il profilo della sussistenza di un atto pubblico, l'orientamento giurisprudenziale in parola, sulla scorta in particolare

<sup>17</sup> In questo senso, recentemente, Cass. 14.10.2020 n. 31833, in *DeJure*; Cass. 24.4.2019 n. 32859, *ivi*; Cass. 4.10.2018 n. 6347, *ivi*; Cass. 7.2.2017 n. 25927, *ivi*. Sulla questione, autorevolmente, Cass. S.U. 28.6.2007 n. 35488, in *DPP*, 2008, 999 ss., con nota di C. De Pellegrini, *Quando la falsità del privato comporta la falsità dell'atto pubblico a contenuto dispositivo?*, 1002 ss. Per una più ampia ricognizione dell'orientamento in parola v. R. Bartoli, *Le falsità documentali*, cit., 175 ss.; D. Guidi, *op. cit.*, 464 ss.; V. Mormando, *op. cit.*, 510 ss.

<sup>18</sup> In relazione a tale ultimo elemento, rileva la necessità, ai fini dell'applicabilità del delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di identificare una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere di verità del dichiarante; in questi termini, Cass. S.U. 15.12.1999 n. 28, in *FI* 2000, II, 463 ss., con nota di G. Giammona, *Una parola chiara (e, si spera, definitiva) sul reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)*; più di recente, Cass. 15.1.2018 n. 5365, in *DeJure*; Cass. 2.4.2014 n. 18279, *ivi*; Cass. 16.9.2010 n. 42871, *ivi*.

<sup>19</sup> Così, espressamente, Cass. 9.7.2007 n. 38748, in *CP* 2009, 4729 ss.; nello stesso senso Cass. 10.5.2006 n. 20570, in *DeJure*.

dell'equiparazione di cui all'art. 76, terzo comma, è giunto a considerare la stessa autocertificazione alla stregua di un atto pubblico, in conformità a quanto richiesto dall'art. 483 Cp: «le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000», è stato affermato ancora di recente, «devono essere incluse tra gli atti pubblici, con ogni conseguenza derivante dalla falsità delle medesime»<sup>20</sup>.

In dottrina è stato opportunamente evidenziato come, a ben vedere, l'orientamento in parola si fosse formato nella vigenza della precedente l. 4.1.1968 n. 15, la quale prevedeva che la dichiarazione sostituiva, per essere considerata come resa al pubblico ufficiale – e dunque per essere suscettibile di falsità penalmente rilevante – dovesse essere autenticata dallo stesso soggetto pubblico, con un intervento diretto di quest'ultimo<sup>21</sup>. Con riferimento alla previgente normativa vi era dunque un elemento – l'attività di autenticazione del pubblico ufficiale – che, in qualche modo, avrebbe potuto giustificare l'anzidetta equiparazione fra autocertificazione e atto pubblico<sup>22</sup>; nel sistema del d.P.R. 445/2000, tuttavia, tale contributo del soggetto pubblico non risulta più contemplato, non essendo richiesta alcuna «relazione interattiva» fra soggetto privato e soggetto pubblico<sup>23</sup>. Nonostante tale differenza strutturale la giurisprudenza ha comunque continuato a ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 483 Cp nel caso di falso in autocertificazione, ravvisando nell'art. 76 co. 3 del testo unico una clausola idonea ad estendere la tipicità della fattispecie<sup>24</sup>.

Una parte della dottrina penalistica ha ampiamente contestato l'orientamento interpretativo appena descritto, evidenziando in particolare come rispetto alla dichiarazione sostitutiva non potrebbe in alcun modo ritenersi integrato il requisito di fattispecie della sussistenza di un atto pubblico<sup>25</sup>. In questo senso si è affermato come il richiamo al terzo comma dell'art. 76 d.P.R. 445/2000 non varrebbe a giustificare l'equiparazione fra autodichiarazione del privato e atto pubblico proposta dalla

<sup>20</sup> Così, fra le altre, Cass. 7.5.2018 n. 29469, in *DeJure*; Cass. 7.2.2017 n. 25927, *ivi*.

<sup>21</sup> D. Guidi, *op. cit.*, 465-466; D. Potetti, *Le dichiarazioni sostitutive del privato (D.P.R. n. 445 del 2000) e l'art. 483 c.p.*, in *CP* 2010, 2234.

<sup>22</sup> Così D. Guidi, *op. cit.*, 465. *Contra*, con riferimento alla possibilità che l'intervento di autenticazione del pubblico ufficiale giustifichi l'equiparazione fra dichiarazione sostituiva e atto pubblico, v. le considerazioni di R. Bartoli, *Le falsità documentali*, *cit.*, 176.

<sup>23</sup> D. Guidi, *op. cit.*, 464.

<sup>24</sup> In questi termini, attribuisce alla norma in parola un «ruolo estensivo della tipicità» R. Bartoli, *Le falsità documentali*, *cit.*, 177, richiamando le pronunce Cass. S.U. 28.6. 2007 *cit.* e Cass. 10.5.2006 n. 20570, in *DeJure*.

<sup>25</sup> Così, fra gli altri, I. Giacona, *False dichiarazioni sostitutive tra esigenze punitive e lacune del sistema penale*, in *FI* 2011, II, 55 ss.; D. Guidi, *op. cit.*, 466 ss.; V. Mormando, *op. cit.*, 512 ss.; V. Plantamura, *op. cit.*, 386 ss.; D. Potetti, *op. cit.*, 2231 ss. In senso critico rispetto all'applicabilità dell'art. 483 c.p. in relazione alle autocertificazioni v. anche R. Borgogno, *Condono edilizio, falsità in autocertificazione e sanzioni penali*, in *DPP* 2004, 317 ss.; O. Eronia, *Falsità "incauta" nelle autocertificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso*, in *CP* 2010, 2256 ss.; E. Mezzetti, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova 2001, 306.

giurisprudenza, dietro la quale si celerebbe piuttosto un'inammissibile applicazione analogica dell'ipotesi di cui all'art. 483 Cp<sup>26</sup>. Tali posizioni critiche – condivise anche da alcune isolate sentenze di merito<sup>27</sup> – non hanno trovato riscontro nella prassi, tanto che ancora di recente è stata confermata la configurabilità del falso ideologico del privato in atto pubblico nell'ipotesi in cui il mendacio attinga dichiarazioni sostitutive, sulla base della considerazione per la quale la «natura pubblica» delle stesse e la loro «destinazione a provare la verità dei fatti in esse affermati» si «fonda sulla *ratio* e sul tenore letterale della legge, che intende attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici e secondo la quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" in linea con l'art. 2699 c.c.»<sup>28</sup>.

Con riferimento invece alla fattispecie direttamente richiamata nei modelli di autocertificazione Covid-19, e cioè quella della falsità personale di cui all'art. 495 Cp, i profili interpretativi di maggiore interesse ai nostri fini sono quelli, da un lato, dell'oggetto delle dichiarazioni richiamate dalla norma in parola e, dall'altro, dell'eventuale attinenza delle stesse con la formazione di un atto pubblico.

Per quanto concerne il primo aspetto, la lettera dell'art. 495 Cp attribuisce rilevanza alle false dichiarazioni o attestazioni al pubblico ufficiale inerenti «l'identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona». Se i concetti di «identità» e «stato» rimandano direttamente alle dichiarazioni sulle generalità della persona e sulla posizione assunta in un determinato contesto sociale<sup>29</sup>, l'espressione «altre qualità della persona» presenta un contenuto di significato meno immediato, ed è stata declinata in giurisprudenza tanto in una accezione più estesa, riferita alle caratteristiche personali dalle quali una norma faccia derivare effetti giuridici<sup>30</sup>, quanto in una dimensione più ristretta, comprensiva delle sole qualità della persona connesse a richieste della pubblica autorità giustificate da esigenze di identificazione<sup>31</sup>.

Di particolare rilievo è poi il tema del rapporto tra le dichiarazioni richiamate all'art. 495 Cp e la formazione di un atto pubblico, rispetto al quale è intervenuta la

---

<sup>26</sup> I. Giacona, *op. cit.*, 57-58.

<sup>27</sup> G.i.p. Termini Imerese 27.6.2007, in *CP* 2008, 741 ss.; T. Camerino 8.10.2004, in *RP* 2005, 326 ss.

<sup>28</sup> Così Cass. 24.4.2019 cit.

<sup>29</sup> M. Lei, *Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui*, in *Reati contro la fede pubblica*, a cura di F. Ramacci, cit., 679.

<sup>30</sup> Così, di recente, Cass. 26.9.2019 n. 44111, in *DeJure*; Cass. 24.4.2015 n. 29840, *ivi*; sul punto v. ancora M. Lei, *op. cit.*, 680.

<sup>31</sup> Da ultimo, in questo senso, Cass. 19.1.2016 n. 9195, in *DeJure*; Cass. 18.12.2012 n. 30192, *ivi*. Valorizza il profilo delle esigenze di identificazione F. Lombardi, *op. cit.*, 3; *contra* R. Bartoli, *Le falsità personali*, in *Reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli, cit., 394, il quale evidenzia come le qualità personali rilevanti dovrebbero piuttosto essere delimitate sulla base dello scopo dell'atto nel quale le dichiarazioni del privato sono destinate a confluire.



riforma della fattispecie operata con il d.l. 23.5.2008 n. 92 conv. l. 24.7.2008 n. 125<sup>32</sup>. Prima del 2008, infatti, la norma richiedeva espressamente che le false dichiarazioni o attestazioni circa identità, stato o altre qualità personali fossero fatte al pubblico ufficiale «in un atto pubblico», requisito obliterato all'esito della citata novella normativa. Si è trattato di una interpolazione di non poco momento, ispirata dall'intento di rafforzare la risposta sanzionatoria nel caso di false dichiarazioni in sede di identificazione<sup>33</sup> e destinata a incidere notevolmente sui rapporti fra l'art. 495 Cp e la contigua fattispecie di cui all'art. 496 Cp, la quale – prima della riforma – si differenziava dall'ipotesi di falsità personale di cui all'articolo precedente proprio per la non attinenza delle false dichiarazioni alla formazione di un atto pubblico, oltre che per la presenza di una previa interrogazione e la punibilità della dichiarazioni rese all'incaricato di pubblico servizio<sup>34</sup>.

Anche in questo caso, tuttavia, la giurisprudenza si è assestata su di un'interpretazione conservatrice, che ha di fatto stemperato la portata della riforma: l'orientamento prevalente, infatti, ritiene ancora necessario, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 Cp, che la dichiarazione falsa sia destinata ad essere riprodotta in un atto fidefacente idoneo a documentarla<sup>35</sup>.

Per quanto concerne più specificamente il tema delle autocertificazioni sostitutive, alla luce delle soluzioni ermeneutiche che abbiamo sino a qui descritto, la giurisprudenza ritiene applicabile anche in relazione a queste ultime l'ipotesi di cui all'art. 495 Cp, nel caso in cui il mendacio attinga le dichiarazioni inerenti a identità, stato o altre qualità personali; laddove invece il falso abbia ad oggetto i fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, rileverebbe il delitto di cui all'art. 483 Cp<sup>36</sup>. La configurabilità della citata fattispecie di falsità personali in relazione alle dichiarazioni sostitutive risulta peraltro condivisa anche da quella dottrina contraria invece all'applicabilità, in relazione alle medesime ipotesi, dell'art. 483 Cp; in questo senso è

---

<sup>32</sup> Per gli interventi in materia di falsità personali del c.d. "decreto sicurezza" del 2008 v. per tutti I. Giacona, *Le nuove norme in materia di falsità personali*, in *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, a cura di S. Lorusso, Padova 2008, 347 ss.; A. Valsecchi, *Falsità sull'identità e altre qualità personali*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino 2008, 55 ss.

<sup>33</sup> Per le ragioni retrostanti l'intervento di riforma v. ampiamente I. Giacona, *False dichiarazioni alla pubblica autorità sulle proprie o altrui identità o qualità personali*, in *I delitti contro la fede pubblica*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, cit., 581 ss.

<sup>34</sup> Sugli aspetti differenziali fra le fattispecie di cui agli artt. 495 e 496 Cp prima dell'intervento della l. 125/2008 v. per tutti R. Bartoli, *Le falsità personali*, cit., 385 ss.; I. Giacona, *False dichiarazioni alla pubblica autorità*, cit., 586.

<sup>35</sup> In questo senso, di recente, Cass., 16.2.2018 n. 26575, in *DeJure*; Cass. 13.2.2018 n. 25649, *ivi*. Per un quadro della giurisprudenza successiva alla riforma del 2008 v. M. Lei, *op. cit.*, 686 ss.; R. Bartoli, *Le falsità personali*, cit., 390 ss.

<sup>36</sup> Cass. 5.2.2014 n. 30955, in *DeJure*; così, in dottrina, M. Lei, *op. cit.*, 688. Più in generale, sui rapporti fra artt. 483, 495 e 496 Cp, v. di recente Cass. 11.1.2019 n. 4054, in *DeJure*.

stato evidenziato come il terzo comma dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, se da un lato non potrebbe in alcun modo consentire di equiparare l'autocertificazione all'atto pubblico, dall'altro – considerando le dichiarazioni sostitutive come fatte a pubblico ufficiale – varrebbe comunque a fondare l'applicabilità in relazione a tali ipotesi dell'art. 495 Cp<sup>37</sup>.

4. Tornando alla specifica questione delle autocertificazioni Covid-19, abbiamo già anticipato come l'applicabilità a tali ipotesi delle fattispecie codicistiche di falso di cui agli artt. 483 e 495 Cp sia stata messa in discussione in alcune pronunce di merito, i cui esiti e – soprattutto – le cui argomentazioni sono state ampiamente riprese dagli organi di stampa. Si tratta in particolare di tre sentenze, relative a vicende concrete fra loro ampiamente sovrapponibili nelle quali gli imputati, tutti fermati nel marzo del 2020 nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-contagio, rilasciavano in sede di autocertificazione dichiarazioni giustificative che poi, all'esito di una successiva verifica, si rivelavano non veritiere. In relazione a tutte e tre le vicende le Procure competenti procedevano a contestare il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000 con riferimento all'art. 483 Cp, evidentemente valorizzando, da un lato, l'intestazione del modello di autocertificazione (che, come si è detto, fa espresso riferimento agli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000) e, dall'altro, l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'applicabilità del falso del privato in atto pubblico in caso di mendacio in dichiarazioni sostitutive<sup>38</sup>.

Nonostante il comune esito assolutorio, le sentenze in questione si presentano come affatto differenti quanto alle motivazioni spese a sostegno della decisione. Proprio in questo senso è possibile presentarle in un ordine che guardi alla misura in cui, nel percorso argomentativo, risultano coinvolte le questioni interpretative in materia di delitti di falso alle quali abbiamo fatto cenno nel paragrafo precedente.

Possiamo in questo senso prendere le mosse dalla sentenza del 27.1.2021 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, dott. De Luca, la quale – a ben vedere – non si sofferma sui nodi ermeneutici relativi alla configurabilità delle fattispecie di falso in relazione alle autodichiarazioni Covid-19, concentrandosi piuttosto sul fondamento legale e costituzionale dello strumento che

---

<sup>37</sup> I. Giacona, *False dichiarazioni sostitutive*, cit., 58; D. Guidi, *op. cit.*, 467.

<sup>38</sup> Impostazione accusatoria non condivisa, ad esempio, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, che con una comunicazione del 16.3.2020 rivolta Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, aveva evidenziato come «Le persone che, fermate per controllo da Organi di Polizia, offrano giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo della eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell'art. 650 c.p., non sembra possano essere denunciate ex art. 483 c.p., per l'impossibilità di qualificare come "attestazione" penalmente valutabile la dichiarazione stessa che, nel caso in esame, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti».

ha introdotto le limitazioni alla libertà di spostamento nell'ottica di contenimento del contagio, *id est* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.)<sup>39</sup>.

Sul punto il G.i.p., nel rigettare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dalla Procura, rilevava subito e «in via assorbente» la «indiscutibile illegittimità» dei d.P.C.M. dell'8.3.2020 e del 9.3.2020, così come di «tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo», nella parte in cui gli stessi prevedono un generale divieto di spostamento delle persone fisiche salvo che per le già ricordate esigenze di lavoro, salute o necessità. Il Giudice riteneva infatti che con tale misura il Governo avesse introdotto «un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione», che si tradurrebbe in un «vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare» e che, come tale, costituirebbe una «misura restrittiva della libertà personale», al pari di una sanzione penale. In quest'ottica la previsione delle misure limitative degli spostamenti, andando ad incidere sulla libertà di cui all'art. 13 Cost., dovrebbe essere assistita dalle garanzie previste in questa stessa norma costituzionale, risultando sottoposta alla doppia riserva di legge e di giurisdizione. La sentenza in parola evidenziava tuttavia come, da un lato, il d.P.C.M. sia una «fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già un atto normativo avente forza di legge» e, dall'altro, manchi comunque nel caso di specie un «provvedimento individuale (...) in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.».

Rilevata nei termini appena riportati la pretesa illegittimità dei d.P.C.M. per violazione dell'art. 13 Cost., il G.i.p. riteneva di dover procedere alla loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5 l. 20.3.1865 n. 2248 All. E, stante la relativa natura di atti meramente amministrativi. Da qui le conclusioni in punto di inconfigurabilità della fattispecie di falso: poiché, secondo il Giudice, sarebbe stato il d.P.C.M. dell'8.3.2020 ad aver «costretto» gli imputati «a sottoscrivere una autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima», la disapplicazione di tale provvedimento normativo comporta che «la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile», in quanto sarebbe da escludere «l'antigiuridicità in concreto della condotta», venendosi piuttosto ad integrare un'ipotesi di «falso inutile» o «innocuo».

Completamente diverso il percorso argomentativo seguito dalla sentenza del 16.11.2020 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dott. Crepaldi, che giungeva alla decisione assolutoria sviluppando un profilo strettamente legato all'ermeneutica dei falsi, e cioè la differenza fra dichiarazioni attinenti a «fatti»

---

<sup>39</sup> Con riferimento a tale pronuncia v. M.C. Lombardo, *op. cit.*; S. Crimi, *Lockdown: non costituisce reato aver dichiarato il falso nell'autocertificazione prevista dai DPCM*, in *QuotGiur*, 18.3.2021; E. Penco, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19*, cit.

e quelle relative a «mere manifestazioni di volontà»<sup>40</sup>. Il Giudice evidenziava in questo senso come l'espreso richiamo alla nozione di «fatto» operato tanto dall'art. 483 Cp quanto dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 renderebbe inapplicabile la fattispecie di falso del privato in atto pubblico rispetto all'attestazione di semplici intenzioni o propositi, e non già di fatti «di cui può essere provata la verità *hic et nunc*»<sup>41</sup>. In altri termini, ad avviso del G.i.p., anche con riferimento alle autocertificazioni Covid-19, il delitto di cui all'art. 483 Cp potrebbe configurarsi soltanto laddove le dichiarazioni mendaci siano riferite ad un accadimento già avvenuto («si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato»): circostanza che tuttavia è da escludere per il caso concreto, posto che l'imputato aveva dichiarato (falsamente) in sede di controllo la sua intenzione di recarsi a casa di un collega.

Quale ulteriore argomento a sostegno della soluzione assolutoria la pronuncia *de qua* evidenziava come, anche qualora la dichiarazione falsa avesse avuto ad oggetto fatti già accaduti, comunque la stessa non sarebbe stata punibile ai sensi dell'art. 483 Cp, posto che l'annotazione di P.G. nella quale essa è confluita potrebbe assumere «rilievo probatorio solo in relazione al fatto che tali dichiarazioni sono state rilasciate e non certo alla verità intrinseca delle stesse»<sup>42</sup>.

In ultimo, la sentenza escludeva che la condotta dell'imputato potesse integrare gli estremi della fattispecie di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di cui all'art. 495 Cp, dal momento che le dichiarazioni mendaci rese non rientrano fra quelle relative a identità, stato o qualità della persona.

L'ultima pronuncia che viene in rilievo è quella del 12.3.2021, Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Del Corvo<sup>43</sup>. Anche in questo caso la parte motiva della sentenza si confrontava direttamente con il tema della configurabilità delle fattispecie codicistiche di falso in relazione alle autodichiarazioni Covid-19, giungendo a verificare l'effettiva sussistenza nel caso concreto di tutti gli elementi strutturali della fattispecie di cui all'art. 483 Cp.

---

<sup>40</sup> Sulla pronuncia v. ancora M.C. Lombardo, *op. cit.*; nonché E. Penco, *Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso: inapplicabile l'art. 483 c.p.*, cit.

<sup>41</sup> In questo senso la pronuncia richiama sentenze di legittimità piuttosto risalenti: Cass., 12.10.1982 n. 10; Cass. 3.12.1982 n. 2829; Cass. 15.6.1982 n. 92903; Cass. 2.12.1982 n. 891, tutte riferite alla (falsa) dichiarazione della destinazione al diporto di un'imbarcazione ai fini dell'iscrizione nel registro navale. Più di recente, con riferimento ai certificati rilasciati in materia edilizia, v. Cass. 22.11.2017 n. 18892, in *DeJure*; Cass. 20.5.2010 n. 27699, *ivi*; Cass. 3.5.2005 n. 24562, *ivi*. In dottrina, per l'irrelevanza ai sensi dell'art. 483 Cp delle dichiarazioni consistenti in manifestazioni di volontà, v. fra gli altri D. Guidi, *op. cit.*, 448; di recente, nel contesto delle autocertificazioni Covid-19, M. Pelissero, *op. cit.*, 515.

<sup>42</sup> Mancherebbe dunque il requisito di fattispecie della idoneità probatoria dell'atto pubblico rispetto ai fatti dichiarati dal privato: v. *supra*, nota n. 18.

<sup>43</sup> Per un commento a prima lettura della sentenza, E. Penco, *Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo*, cit.

In questo senso, con particolare riferimento ai profili della presenza di un atto pubblico e della rilevanza probatoria dello stesso rispetto ai fatti dichiarati dal privato, il G.u.p. ricordava come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la destinazione «alla prova» dell'atto pubblico «nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa» sussiste nella misura in cui «una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale»<sup>44</sup>. Nel caso di specie, tuttavia, tali elementi di fattispecie non sarebbero riconoscibili: da un lato, «appare difficile stabilire quale sia l'atto pubblico nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze per legge»; dall'altro, se anche tale atto potesse essere individuato nel successivo verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o penale, non vi sarebbe comunque alcuna norma che «ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale», non potendo dunque essere riconosciuto in capo al privato «alcun obbligo giuridico di 'dire la verità' sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta».

Anche laddove fosse effettivamente sussistente, un obbligo siffatto – concludeva il Giudice – si rivelerebbe comunque contrario al principio del *nemo tenetur se detegere* e al diritto di difesa del singolo tutelato all'art. 24 Cost., nella misura in cui porrebbe il soggetto tenuto a compilare l'autocertificazione giustificativa degli spostamenti di fronte ad un'ineludibile alternativa: riferire il falso, integrando così il delitto di cui all'art. 483 Cp, ovvero dire il vero, rischiando però di essere sanzionato (all'epoca dei fatti, penalmente) per la violazione delle misure di contenimento del contagio.

5. Gli argomenti spesi dalle sentenze di merito sopra sintetizzate – in particolare dalle due pronunce del Tribunale di Milano, che più direttamente affrontano il tema della applicabilità delle ipotesi di falso<sup>45</sup> – offrono molteplici spunti di riflessione, caratterizzandosi per alcuni tratti di novità rispetto al consolidato orientamento ermeneutico relativo al falso nelle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000. Particolarmente significativo risulta, a mio avviso, l'approfondimento relativo al requisito della rilevanza probatoria dell'atto pubblico e all'identificazione di quest'ultimo nei casi *de quibus*; profilo soltanto richiamato *ad abundantiam* nella

---

<sup>44</sup> Viene in rilievo in questo senso il requisito dell'idoneità probatoria dell'atto, strettamente collegato alla sussistenza di un obbligo di verità in capo al privato dichiarante; sul tema v. *supra*, nota n. 19.

<sup>45</sup> La pronuncia del G.i.p. di Reggio Emilia, come già evidenziato, non affronta direttamente il tema della configurabilità delle fattispecie codicistiche di falso rispetto all'autodichiarazione Covid-19, concentrandosi piuttosto sulla problematica questione della base legale e costituzionale delle misure limitative degli spostamenti introdotte con lo strumento dei d.P.C.M. In questa prospettiva, E. Penco, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19*, cit.

pronuncia del G.i.p. di Milano del 16.11.2020, e che costituisce invece il fulcro della successiva decisione del G.u.p. del medesimo Ufficio.

Prima di trattare questo aspetto, tuttavia, mi pare interessante svolgere alcune brevi considerazioni in ordine agli altri due argomenti che sono stati spesi nelle pronunce di merito in questione, relativi – da un lato – alla possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 483 Cp nel solo caso di *dichiarazioni su fatti* e non su mere *manifestazioni di intenti* e – dall'altro – alla contrarietà di un eventuale obbligo di veridicità in capo al privato rispetto al principio del *nemo tenetur se detegere*.

Per quanto concerne il primo profilo, dottrina e giurisprudenza si mostrano effettivamente concordi nell'attribuire rilievo ex art. 483 Cp alle sole false dichiarazioni di scienza, e non invece alle false dichiarazioni di volontà<sup>46</sup>. Ferma questa distinzione, si tratta comunque di capire, con riferimento alle autocertificazioni giustificative degli spostamenti in tempo di pandemia, se le dichiarazioni ivi rese dal privato rientrano nell'una ovvero nell'altra categoria, con conseguente possibile rilevanza penale (o meno) dell'eventuale mendacio. A tal proposito a me sembra che la soluzione avanzata dal G.i.p. di Milano non sia del tutto condivisibile, nella misura in cui attribuisce rilievo dirimente ad un fattore esogeno rispetto alla dichiarazione, e cioè al *momento* nel quale il soggetto è chiamato a giustificare il proprio spostamento. In quest'ottica, infatti, la sentenza chiarisce come «l'affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata» (quindi, "*mi sono recato al supermercato per fare la spesa*") «potrà integrare gli estremi del delitto *de qua*», mentre «la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività» (dunque, "*sto andando al supermercato per fare la spesa*") «non può essere ricompresa nell'ambito applicativo della norma incriminatrice». È chiaro tuttavia come una siffatta distinzione si fondi sull'*occasione* nella quale la dichiarazione sostitutiva/giustificativa viene resa, piuttosto che sulla *struttura* della stessa. A livello "strutturale", infatti, il modello di autocertificazione richiede al privato di dichiarare che «lo spostamento è determinato da» uno dei motivi contemplati, indicando peraltro *ab initio* località di partenza e di destinazione; in questo senso, mi sembra evidente che l'oggetto della dichiarazione può essere comunque e sempre individuato in un *fatto*, e cioè nella sussistenza obiettiva di una delle ragioni che, ai sensi della normativa vigente, consentono lo spostamento.

L'ulteriore questione del rapporto tra l'eventuale obbligo di verità circa quanto dichiarato nella autocertificazione Covid-19 dal privato e il canone del *nemo tenetur se detegere*, evocata nella pronuncia del G.u.p. di Milano, si rivela invece di particolare interesse nella misura in cui la dottrina ha espresso posizioni contrastanti con riferimento alla rilevanza di tale principio in funzione di possibile limite alla

---

<sup>46</sup> V. *supra* nota n. 41; in questo senso già A. Nappi, voce *Falsità in atti*, in *EG*, XV, 1989, 5.

incriminazione delle false attestazioni contenute nelle dichiarazioni in parola. In questo senso, alle considerazioni volte ad evidenziare come un eventuale dovere di verità in relazione alle ragioni dello spostamento finirebbe per risolversi in un inaccettabile obbligo di autodenuncia in capo al privato rispetto alla violazione delle prescrizioni anti-contagio<sup>47</sup>, sono stati contrapposti gli argomenti, da un lato, della rilevanza soltanto processuale attribuita dalla giurisprudenza al canone del *seipsum prodere* e, dall'altro, dei limiti che all'operatività del principio vengono riconosciuti con specifico riferimento ai reati di falso<sup>48</sup>. Con riferimento a tale ultimo profilo, occorre in effetti ricordare come la rilevanza del *nemo tenetur* rispetto alle false dichiarazioni in atto pubblico sia stata sostanzialmente esclusa dalla prassi giurisprudenziale, che ha evidenziato come in questi casi l'interesse alla veridicità dell'atto non possa essere compromesso in ragione dell'aspettativa del singolo di sottrarsi ad una propria responsabilità penale<sup>49</sup>; in questa prospettiva, l'equiparazione fra dichiarazione sostitutiva e atto pubblico operata dalla giurisprudenza sembrerebbe effettivamente limitare la possibile rilevanza del *se detegere* per l'ipotesi di falso in autocertificazione. A ben vedere, tuttavia, lo specifico caso delle autodichiarazioni Covid-19 presenta tratti tutt'affatto peculiari, che mettono in serio dubbio la rilevanza – a questi specifici fini – degli approdi giurisprudenziali appena evocati: la dichiarazione del privato, infatti, risulta strutturalmente (ed esclusivamente) finalizzata a consentire le attività di controllo delle forze dell'ordine, senza che sia ragionevolmente invocabile un generale interesse alla «veridicità *erga omnes* di quanto attestato»<sup>50</sup>. Richiamando dunque le riflessioni di quella dottrina che più attentamente ha indagato la valenza sostanziale del principio del *nemo tenetur*, a me pare che le certificazioni giustificative degli spostamenti in tempo di pandemia si avvicinino a quelle situazioni nelle quali la libertà dalle autoincriminazioni è in grado di assumere un valore scriminante, in quanto in capo al dichiarante non sorge «un dovere di collaborazione con l'autorità in vista della tutela di interessi esterni al rapporto punitivo», cosicché «l'unico interesse "leso" dalla risposta mendace consist[e] proprio nella frustrazione della pretesa punitiva dello stato»<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Sul punto v. fra gli altri G.L. Gatta, *Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale*, cit.; M. Pelissero, *op. cit.*, 515 ss.; D. Piva, *op. cit.*, 13; V. Valentini, *op. cit.*, 7.

<sup>48</sup> Così F. Lombardi, *op. cit.*, 9 ss.

<sup>49</sup> In questo senso Cass. 15.10.2004 n. 22672, in *DeJure*; Cass. 31.10.2007 n. 3557, *ivi*; Cass. 15.1.2010 n. 8252, *ivi*; Cass. 5.2.2014 n. 15654, *ivi*. In dottrina, con riferimento ai limiti dell'operatività del *seipsum prodere* rispetto agli atti pubblici formati da pubblici ufficiali, v. in particolare D. Tassinari, *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, Bologna 2012, 382 ss.

<sup>50</sup> Come invece avviene nel caso dell'atto pubblico formato dal pubblico ufficiale; così, espressamente, Cass. 15.10.2004, cit. Sul punto, con riferimento alle autodichiarazioni Covid-19, D. Piva, *op. cit.*, 13.

<sup>51</sup> Il riferimento è alle considerazioni di D. Tassinari, *op. cit.*, 398-399. L'Autore distingue, nell'ambito della medesima categoria dei reati di falso, situazioni in cui «l'apertura di virtuali spazi di liceità fondati sul *se detegere*

6. È appunto in considerazione della peculiare finalità delle autodichiarazioni Covid-19 appena evidenziata che si può cogliere la rilevanza delle argomentazioni spese nelle sentenze in parola con riferimento ai requisiti della idoneità probatoria dell'atto pubblico e della stessa sussistenza di quest'ultimo. L'anomala funzione "di polizia" attribuita alle autocertificazioni giustificative degli spostamenti, molto distante dall'ordinaria casistica relativa alle ipotesi di falso in dichiarazioni sostitutive, ha portato i Giudici milanesi ad attenzionare l'attività "pubblicistica" successiva alla dichiarazione stessa, rispetto alla quale è stata tuttavia rilevata l'insussistenza dei relativi requisiti di tipicità di cui all'art. 483 Cp. In questo senso entrambe le pronunce in parola hanno evidenziato come l'eventuale contestazione formale dell'illecito (penale o amministrativo) di violazione delle misure anti-contagio, unico «atto» identificabile a valle delle autodichiarazioni del privato, non possa risultare in alcun modo destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dall'interessato<sup>52</sup>; la sentenza del marzo 2021, seguendo questa prospettiva, giunge sino a revocare in dubbio l'effettiva presenza di un «atto pubblico» nel quale le dichiarazioni del privato vengano trasfuse<sup>53</sup>.

Tale valorizzazione di una dimensione *binaria* (autodichiarazione – atto pubblico «nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire»<sup>54</sup>) deve tuttavia confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale – come abbiamo visto – considera invece la prospettiva *unitaria* della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445/2000 sufficiente ad integrare gli elementi della sussistenza di un atto pubblico e della rilevanza probatoria dello stesso. In altre parole, se davvero si dovessero intendere le dichiarazioni sostitutive come «incluse tra gli atti pubblici» e dotate di idoneità probatoria sulla base della «loro stessa natura»<sup>55</sup>, allora anche le autodichiarazioni Covid-19, qualificate in intestazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, potrebbero – di per sé sole – fondare l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 483 Cp rispetto alle false dichiarazioni ivi contenute, senza che sia necessario individuare un ulteriore e specifico atto formato da un pubblico ufficiale nel quale queste ultime vadano a confluire e al quale una norma ricollegghi specifici effetti giuridici<sup>56</sup>.

---

comporterebbe un cedimento del sistema penale» (384) e ipotesi dove invece «l'operatività scriminante della libertà dalle autoincriminazioni appare nitida» (398). Alla prima categoria, come detto, sarebbero riconducibili le condotte di falsificazione tenute dai pubblici ufficiali nella redazione di atti pubblici; alla seconda invece vengono ascritte, ad esempio, alcune ipotesi di falsità personale realizzate al fine di nascondere precedenti condotte illecite.

<sup>52</sup> In questi termini, espressamente, G.i.p. Milano 16.11.2020 cit., 3.

<sup>53</sup> Sul punto, G.u.p. Milano 12.3.2021 cit., 3.

<sup>54</sup> G.u.p. Milano 12.3.2021 cit., 3.

<sup>55</sup> Come affermato, rispettivamente, da Cass. 7.5.2018 cit. e Cass. 9.7.2007 cit.: v. *supra*, note nn. 19 e 20.

<sup>56</sup> Così, invece, G.u.p. Milano 12.3.2021 cit., 3.



Ad ogni modo, ferme le critiche che sono state mosse al richiamato orientamento interpretativo, a me pare che l'operatività dell'art. 483 Cp rispetto alle ipotesi *de quibus* possa comunque essere efficacemente esclusa indagando il profilo della effettiva riconducibilità delle autocertificazioni giustificative degli spostamenti alla categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Da questo punto di vista, al di là del *formale* richiamo alle norme del testo unico sulla documentazione amministrativa riportato nel modello ministeriale, è il profilo *funzionale* della dichiarazione resa dal privato a marcare la distanza rispetto al paradigma della dichiarazione sostitutiva al quale si riferisce la fattispecie di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 Cp.

Occorre in tal senso rilevare come le dichiarazioni sostitutive siano pensate per operare nel contesto di un rapporto fra privato e pubblica amministrazione, principalmente caratterizzato dalla presentazione di un'istanza volta ad ottenere un provvedimento ampliativo, e rispetto al quale le dichiarazioni stesse esplicano una funzione di semplificazione, giustificando l'intervento dell'amministrazione senza che questa debba svolgere ulteriore attività istruttoria sul punto<sup>57</sup>. Se queste caratteristiche strutturali non sussistono, alla dichiarazione non può evidentemente essere attribuita l'efficacia fidefacente propria di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, e a nulla vale l'eventuale qualificazione in questi termini formalmente apposta all'atto da parte di chi ha predisposto il modello ovvero dello stesso privato interessato<sup>58</sup>.

Ebbene, è del tutto evidente come nel caso delle autocertificazioni giustificative degli spostamenti sia totalmente assente la dimensione di un rapporto con l'amministrazione volto all'ottenimento di un determinato atto/provedimento: l'attestazione del privato risulta piuttosto funzionale ad assolvere «l'onere di

<sup>57</sup> In questi termini S. Prandi, *I limiti dell'incriminazione penale del falso in autodichiarazione: una pronuncia nel segno della valorizzazione della prospettiva funzionale*, in *SP* 2021, 4, 100. Nello stesso senso G. Gardini, *Autocertificazione*, in *DigDPubbl (Agg.)*, Torino 2005, 115, riferendosi alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, evidenzia come «in entrambe il soggetto privato redigente appare interessato al contenuto delle dichiarazioni sostitutive poste in essere, in quanto l'ottenimento di un beneficio è condizionato all'accettazione della certezza giuridica così formata». Di recente, sulla *ratio* delle autocertificazioni, anche con riferimento alle novità collegate all'emergenza pandemica, v. M.A. Sandulli, *La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l'acquisizione d'ufficio (art. 18, l. n. 241 del 1990 s.m.i. e d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i.)*, in *Principi e regole dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. Sandulli, Milano 2020, 181 ss.

<sup>58</sup> Il riferimento è al caso deciso da T. Lagonero, 2.3.2021, sul quale v. S. Prandi, *I limiti dell'incriminazione penale del falso in autodichiarazione*, cit., 89 ss. In quella vicenda era stato infatti chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 483 Cp un soggetto per le dichiarazioni false contenute in un'istanza di annullamento rivolta alla pubblica amministrazione, che egli stesso aveva autonomamente qualificato come rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000; il Giudice, tuttavia, nel negare la configurabilità della fattispecie contestata, riconosceva come «il privato [non] sia legittimato a dotare ogni propria dichiarazione scritta, rivolta all'autorità, della forma dell'autodichiarazione, così auto-assoggettandosi all'obbligo di verità di cui all'art. 76 DPR cit.».

dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento»<sup>59</sup> che grava sull'interessato, e l'unica attività "pubblica" che può eventualmente seguire al momento dichiarativo è quella sanzionatoria, nel caso in cui i successivi controlli rilevino la falsità delle giustificazioni adottate e la conseguente violazione delle norme anti-contagio. In questa prospettiva, a mio avviso, si deve sostenere – seguendo quando già evidenziato da autorevole dottrina – che le autocertificazioni Covid-19 non possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la quale fa espressamente riferimento alle dichiarazioni mendaci rilasciate «nei casi previsti dal presente testo unico»<sup>60</sup>.

In definitiva, il modulo "autodichiarativo" compilato dal privato, in quanto privo di quelle caratteristiche *funzionali* che consentirebbero di qualificarlo ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, non può che rimanere una mera scrittura privata, idonea a fornire un supporto materiale e cartaceo a quanto dichiarato al pubblico ufficiale preposto al controllo circa le ragioni dello spostamento<sup>61</sup> e rispetto alla quale non può trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 483 Cp.

7. L'impossibilità di ritenere integrata la fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico nel caso delle autodichiarazioni Covid-19 lascia comunque aperta la questione della possibile configurabilità, in relazione al mendacio che attinga queste ultime, della fattispecie di cui all'art. 495 Cp, peraltro espressamente richiamata nel modello ministeriale. Il punto – come abbiamo anticipato – è stato trattato dalla sentenza del G.i.p. di Milano del 16.11.2020, la quale ha invero escluso l'applicabilità al caso *de quo* della richiamata ipotesi di falsità personale, in quanto l'attestazione falsa compiuta dall'imputato risultava «estranea al novero delle dichiarazioni espressamente indicate dalla norma».

Ora, se da un lato è certamente vero che l'enunciazione delle ragioni a sostegno dello spostamento non rientra nel novero delle dichiarazioni inerenti all'identità, allo stato o alle altre qualità della persona<sup>62</sup>, è altrettanto vero che il modello di autocertificazione contempla comunque una serie di dati, ulteriori e diversi da quelli strettamente "giustificativi", che a ben vedere possono essere ricondotti all'ambito

---

<sup>59</sup> In questi termini – come si è visto – la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8.3.2020, cit., descrive la funzione dell'autodichiarazione.

<sup>60</sup> Così M. Pelissero, *op. cit.*, 517.

<sup>61</sup> Così R. Bartoli, *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus"*, cit., 10; M. Grimaldi, *op. cit.*, 25.

<sup>62</sup> È stato invero affermato come le dichiarazioni relative alla sussistenza di «comprovate esigenze lavorative» sarebbero implicitamente riferite anche ad una qualità personale, rientrando dunque nell'ambito di applicazione dell'art. 495 Cp: così M. Grimaldi, *op. cit.*, 27. In senso contrario tuttavia v. D. Piva, *op. cit.*, 13, che ha sottolineato come le «esigenze lavorative» non possano esaurirsi nella condizione professionale che ne costituisce il presupposto.

applicativo delle fattispecie di falsità personale. Di certo rileva in questo senso l'indicazione delle generalità dell'interessato, mentre la dichiarazione di non sottoposizione a quarantena ovvero di non positività al Covid-19<sup>63</sup> potrebbe intendersi come relativa ad una «qualità della propria o altrui persona» laddove si consideri quest'ultima nella sua accezione più estesa, comprensiva di tutte quelle caratteristiche personali alle quali la legge ricollega effetti giuridici<sup>64</sup>. Nella misura in cui le dichiarazioni inerenti a questi specifici profili risultano destinate ad un soggetto qualificato in termini pubblicistici, il mendacio ad esse riferito può in effetti assumere i tratti della falsità personale penalmente rilevante.

Per quanto concerne l'individuazione della fattispecie concretamente applicabile, viene in rilievo la questione relativa all'assetto dei rapporti fra art. 495 Cp e art. 496 Cp a valle della riforma attuata con la l. n. 92/2008; in questo senso abbiamo avuto modo di vedere come la giurisprudenza continui a richiedere per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 Cp che la dichiarazione falsa sia destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, requisito non presente nella struttura dell'art. 496 Cp. Ebbene, ponendosi in quest'ottica "conservatrice" (o, se si vuole, «correttiva»<sup>65</sup>), l'art. 495 Cp manterrebbe ancora una struttura analoga a quella dell'art. 483 Cp, assumendo rilievo in entrambi i casi la destinazione della dichiarazione del privato ad un atto pubblico e differendo le due norme con riferimento all'oggetto della falsa attestazione<sup>66</sup>. Se così è, occorre tuttavia sottolineare – come già abbiamo fatto per l'art. 483 Cp – che nella specifica ipotesi delle autodichiarazioni Covid-19 la sussistenza di un atto fidefacente nel quale le attestazioni private sono trasfuse è quantomeno dubbia, potendo rilevare in questo senso il solo atto di contestazione della violazione delle misure anti-contagio, che però è del tutto eventuale e niente affatto necessario<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Dichiarazione invero prevista nel modello del marzo 2020, ma scomparsa in quelli più recenti (a partire da ottobre 2020).

<sup>64</sup> V. *supra*, nota n. 30. *Contra*, in dottrina, F. Lombardi, *op. cit.*, 3.

<sup>65</sup> In questo senso R. Bartoli, *Le falsità personali*, cit., 389, evidenzia come la soluzione interpretativa adottata dalla giurisprudenza sia da accogliere con favore «proprio perché consente di evitare incongruenze sistematiche di non poco conto».

<sup>66</sup> R. Bartoli, *Le falsità personali*, cit., 385. In questi termini, ancora di recente, Cass. 11.1.2019 n. 4054, in *DeJure*.

<sup>67</sup> Così G.u.p. Milano 12.3.2021 cit., 3. Su questo punto occorre evidenziare come ancora di recente la giurisprudenza abbia riconosciuto l'applicabilità della fattispecie in parola rispetto a casi di declinazione di false generalità poi trasfuse in un verbale di accertamento: così, con riferimento alle false dichiarazioni sull'identità personale rese al dipendente dell'azienda comunale di trasporto addetto alle verifiche, Cass. 13.2.2018 n. 25649, in *DeJure*. Si tratta tuttavia di situazioni nelle quali la destinazione delle dichiarazioni false ad incidere sull'atto risulta diretta ed immediata, posto che le stesse vengono necessariamente riportate nel successivo verbale. Nell'ipotesi delle autodichiarazioni Covid-19 invece, come efficacemente evidenziato dal G.u.p. Milano, «il controllo successivo sulla veridicità di quanto dichiarato dai privati è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all'atto della sottoscrizione potrebbe di fatto restare privo di qualunque conseguenza giuridica».

In altre parole, le dichiarazioni del privato in questo contesto risultano connesse ad una attività pubblica di *mero controllo*, non caratterizzata da alcun profilo di *documentazione*.

La norma applicabile alle situazioni *de quibus*, dunque, dovrebbe essere individuata – nonostante l'indicazione contenuta nello stesso modello autocertificativo – nell'art. 496 Cp.

Volendo al contrario attribuire effettiva rilevanza innovativa alla riforma della fattispecie di cui all'art. 495 Cp attuata dal legislatore del 2008, e dunque prescindendo anche in relazione a quest'ultima ipotesi dal requisito dell'attività di documentazione del pubblico ufficiale, gli elementi distintivi tra le figure codicistiche di falsità personali dovrebbero essere individuati, da un lato, nel requisito della previa interrogazione contemplato dall'art. 496 Cp e, dall'altro, nella possibilità – prevista sempre da quest'ultima fattispecie – che le dichiarazioni siano rivolte anche ad un incaricato di pubblico servizio<sup>68</sup>. Posto dunque che l'autodichiarazione giustificativa è di fatto sempre resa a pubblico ufficiale<sup>69</sup> e dietro richiesta di quest'ultimo, anche in questa prospettiva sembrerebbe dover trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 496 Cp<sup>70</sup>.

8. Le limitazioni alla libertà di circolazione imposte dall'emergenza pandemica hanno rinnovato l'interesse in relazione al tema della problematica configurabilità dei delitti di falso rispetto alle autocertificazioni del privato; da questo punto di vista, le sentenze di merito prese in considerazione si lasciano apprezzare nel loro intento di contenere il giudizio di rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese al fine di giustificare i propri spostamenti. A fronte infatti del complesso sistema di «diritto punitivo delle misure di contenimento»<sup>71</sup> messo in campo nel contrasto alla diffusione del contagio, le istanze di responsabilizzazione "secondaria" veicolate (anche) attraverso lo strumentario codicistico dei delitti di falso determinano una ridondanza sanzionatoria, specie nella misura in cui risultino funzionali a recuperare uno spazio di intervento per il diritto penale rispetto alla mera violazione delle prescrizioni limitative degli spostamenti<sup>72</sup>.

Al di là della particolare contingenza pandemica, le pronunce sul falso in autodichiarazione Covid-19 offrono l'occasione per riflettere sulla capacità espansiva

---

<sup>68</sup> Così I. Giacona, *False dichiarazioni alla pubblica autorità*, cit., 587.

<sup>69</sup> M. Pelissero, *op. cit.*, 521.

<sup>70</sup> In questo senso R. Bartoli, *Le falsità personali*, cit., 388, riconosce come «l'art. 495 troverà applicazione in presenza di un pubblico ufficiale, ma là dove non c'è interrogazione, mentre l'art. 496 c.p. si applicherà quando la dichiarazione è stata rilasciata a un pubblico ufficiale, in presenza di un'interrogazione, oppure ad un incaricato di pubblico servizio, sempre in presenza di una interrogazione».

<sup>71</sup> M. Pelissero, *op. cit.*, 512.

<sup>72</sup> V. *supra*, nota n. 14.

dimostrata dalla fattispecie di cui all'art. 483 Cp con riferimento ad uno dei più rilevanti filoni applicativi della norma, quello delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000<sup>73</sup>. Su questo tema l'assetto interpretativo sul quale si è consolidata la giurisprudenza si caratterizza infatti per una risposta sanzionatoria particolarmente severa: da un lato, come abbiamo visto, la fattispecie *de qua* è oggetto di una interpretazione estensiva (ai limiti dell'analogia) che, per il tramite dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, porta ad individuare gli elementi del fatto tipico anche in relazione all'autodichiarazione del privato; dall'altro, nei casi in cui all'autocertificazione segua un provvedimento amministrativo che assume in premessa (anche implicitamente) quanto dichiarato dal privato, viene riconosciuto il concorso fra l'art. 483 Cp e il falso per induzione ex artt. 48 e 479 Cp<sup>74</sup>.

Ebbene, la specifica questione che abbiamo trattato offre a mio avviso spunti interessanti nell'ottica di una possibile ricostruzione ermeneutica razionale del falso in autocertificazioni. In primo luogo, la dimensione *funzionale* delle dichiarazioni sostitutive messa in risalto nella recente giurisprudenza di merito esprime la condivisibile esigenza di individuare preliminarmente quelle autodichiarazioni che davvero – al di là del *nomen iuris* loro attribuito – integrano le figure di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; in seconda battuta, una valorizzazione del rapporto *binario* tra autocertificazione del privato e atto pubblico che la accoglie, quale quella proposta dalle sentenze che abbiamo analizzato, consente di attribuire penale rilevanza al mendacio nei soli casi in cui questa successiva e ulteriore attività di documentazione pubblica sia in effetti esistente, superando così l'espedito interpretativo volto a risolvere l'identificazione dei principali requisiti di fattispecie (atto pubblico, rilevanza probatoria, destinazione a pubblico ufficiale) entro i confini della stessa dichiarazione sostitutiva del privato<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Secondo D. Guidi, *op. cit.*, 462, si tratterebbe dell'ambito in cui tale delitto trova applicazione più frequentemente nella prassi giurisprudenziale, insieme ai casi di false denunce di smarrimento.

<sup>74</sup> Questo – come noto – è l'orientamento interpretativo autorevolmente espresso da Cass. S.U. 28.6.2007 cit.; in senso conforme, più di recente, Cass. 17.4.2012 n.40402, in *DeJure*; Cass. 27.3.2014 n.14434, *ivi*. In dottrina, per una critica rispetto a tale soluzione interpretativa, v. per tutti R. Bartoli, *Le falsità documentali*, cit., 292 ss.; I. Giacona, *Proliferazione delle fattispecie di falso ed esigenze di "ne bis in idem" sostanziale*, in *FI* 2008, II, 84 ss.; D. Guidi, *op. cit.*, 476 ss.; V. Mormando, *op. cit.*, 514.

<sup>75</sup> Il porre l'accento sulla necessaria sussistenza, ai fini dell'integrazione di un falso penalmente rilevante, dell'attività pubblicistica "successiva" alla dichiarazione sostitutiva del privato rafforza peraltro gli argomenti di quella dottrina – critica rispetto alla possibilità di concorso fra artt. 483 e 479 Cp – la quale ritiene che l'art. 483 Cp debba considerarsi assorbito nella fattispecie di falso ideologico per induzione: così, ad esempio, I. Giacona, *Proliferazione delle fattispecie di falso*, cit., 84; R. Bartoli, *Le falsità documentali*, cit., 293, il quale evidenzia in questo senso come anche nel caso delle autodichiarazioni «non si può scindere tra la dichiarazione resa [dal privato] e la produzione-consegna della dichiarazione [al soggetto pubblico]».